

Piano interno di sostituzione dell'indice di riferimento utilizzato nei finanziamenti della Aareal Bank AG – Filiale Italia, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 118-bis del D. Lgs. n. 385 del 1993 (TUB – Testo Unico Bancario).

1. Introduzione

In data 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1011/2016, noto anche come *“Regolamento Benchmark”* (il **“Regolamento Benchmark”**), in materia di indici usati come indici di riferimento nei contratti finanziari.

In data 11 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo articolo 118-*bis* del Testo Unico Bancario (**“TUB”**) il quale stabilisce, tra l'altro, che nei contratti di finanziamento indicizzati, siano presenti opportune clausole cosiddette di *“fallback”*, relative ai tassi di interesse che consentano di individuare l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al singolo contratto.

Per conformarsi alle disposizioni normative introdotte dal Regolamento Benchmark e dall'art. 118-*bis* del TUB, qui sinteticamente richiamate, Aareal Bank AG – Filiale Italia (la **“Banca”**) ha adottato un piano interno per la sostituzione degli indici di riferimento (il **“Piano di Sostituzione”**), che disciplina le attività che la Banca eseguirà qualora l'indice di riferimento utilizzato nei propri prodotti cessi di esistere, ovvero subisca delle variazioni sostanziali.

2. Il Piano di Sostituzione

Si premette che l'attività caratteristica della Banca è l'erogazione di finanziamenti ipotecari a tasso fisso e variabile destinati a una clientela professionale e oggetto di trattativa individuale ai sensi e per gli effetti delle *“Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”* (come originariamente pubblicate dalla Banca d'Italia in data 29 luglio 2009).

In caso di finanziamenti a tasso variabile erogati dalla Banca, il tasso di interesse applicabile a tali finanziamenti è sempre indicizzato al cosiddetto *“Euro Interbank Offered Rate”* (Euribor), amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI).

Ciò posto, in caso di modifiche sostanziali o cessazione dell'Euribor come indice di riferimento utilizzato nei contratti di finanziamento con la Clientela, la Banca adotterà, ai sensi di specifiche clausole di *“fallback”* presenti nei vari contratti di finanziamento, quale tasso di interesse sostitutivo, il *“Risk Free Rate”* denominato *“Compounded euro-short-term rate average rate”*, noto anche come **€STR Compounded**, il quale è amministrato dalla Banca Centrale Europea.

Definito tale indice sostitutivo, la Banca potrà valutare la necessità di applicare a detto indice un fattore di aggiustamento (cosiddetto *“Credit Adjustment Spread”*), che potrà assumere valore positivo, negativo o pari a zero, finalizzato a minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, eventuali trasferimenti di valore nella transizione dall'indice originario applicato all'indice sostitutivo neutralizzando, per quanto possibile, eventuali impatti economici negativi a una qualsiasi delle parti del singolo contratto.

In caso di cessazione dell'Euribor, la Banca in conformità all'art. 118-*bis*, comma 3, del TUB, e alle predette clausole di "*fallback*" presenti nei vari contratti di finanziamento, comunicherà al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, l'indice sostitutivo inclusivo del "*Credit Adjustment Spread*" (ove applicabile) sopra indicato. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal relativo contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice originario di riferimento.

3. Aggiornamenti alla Clientela

In ottemperanza all'art. 118-*bis*, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento (ove effettuati) sono portati a conoscenza della clientela titolare dei contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di trasparenza.